

COMUNE DI PATERNO DI LUCANIA

STATUTO

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 19.9.2006

TITOLO PRIMO : I PRINCIPI FONDAMENTALI

Titolo I I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. La comunita' di Paterno di Lucania, orgogliosa della propria tradizione autonomistica e dei valori che hanno sorretto la sua lotta per la conquista della municipalita', riconosce nel Comune l'ente che la rappresenta e ne cura gli interessi.
2. Il Comune di Paterno e' ente autonomo, titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate e attribuite dallo Stato e dalla Regione, che esercita, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, avendo come fine la piena valorizzazione delle risorse, soprattutto umane, della comunita' ed il suo sviluppo civile, culturale ed economico.
3. Il Comune di Paterno ispira al principio di solidarieta' e di giustizia sociale la sua azione politica ed amministrativa, tutela i valori umani e sociali, in particolare quelli della famiglia, nei quali la Comunita' si riconosce, si impegna a realizzare la effettiva parita' delle donne ed a rimuovere, con significativo riferimento ai giovani ed agli anziani, ogni possibile causa di disagio e di emarginazione.
4. Il Comune di Paterno, inoltre, persegue i suoi fini istituzionali nel rispetto ed in applicazione del principio di sussidiarieta', inteso quale idea di fondo di un processo di costruzione sociale, al cui centro vengono poste la persona umana e la sua valorizzazione, e che progressivamente si estende e si allarga alle varie e piu' ampie comunita', territoriali e non, nelle quali la persona umana costruisce la sua esperienza.
5. Il Comune di Paterno, consapevole del profondo legame esistente tra la comunita' cittadina ed i paternesi residenti in altre localita' d'Italia e all'estero, assume ogni idonea ed opportuna iniziativa per rendere piu' saldo detto legame e favorire i rapporti con gli

emigrati ed, eventualmente, il loro rientro, e s'impegna, inoltre, a favorire e sviluppare rapporti sociali con gli immigrati extraeuropei.

6. Il Comune di Paterno si considera, inoltre, parte integrante della piu' ampia comunita' della Val d'Agri, allo sviluppo della quale intende concorrere promuovendo e ricercando accordi ed interesse sia con i comuni della valle sia con gli altri enti interessati.

Articolo 2 Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale e' quello delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.1954 n.1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. La sede comunale e' ubicata in Piazza Isabella Morra, ed in essa si riuniscono normalmente gli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, esplicitate in una delibera di giunta, il consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi.

3. L'eventuale trasferimento della sede del comune in altra zona del paese puo' essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 3 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Paterno di Lucania e con lo stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n.3639 del 26.7.1984, che cosi' lo descrive:

"d'azzurro all'albero al naturale, nodrito sulla campagna di verde, solcata dal fiume d'azzurro posto in sbarra, accompagnato in capo da dodici tortelli di verde, ordinati in fascia; sul tutto, attraversante, l'architrave d'oro con la scritta PATERNICUM, in lettere capitali romane di nero, sorretta da due colonne lisce, munite di capitello dorico, ugualmente d'oro. Ornamenti esteriori da Comune".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze puo', previa autorizzazione del Sindaco, essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il decreto di cui al primo comma, e cosi' nello stesso descritta:

"drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Paterno.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sara' ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella faccia sara' rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori

nazionali frangiati d'argento".

3. Il Comune disciplina l'uso di stemma e gonfalone con apposito regolamento.

4. La riproduzione di stemma e gonfalone per fini non istituzionali e' comunque soggetta a speciale autorizzazione.

Articolo 4 Albo pretorio

1. Nella sede comunale e' individuato apposito spazio, con caratteristiche tali da garantire l'accessibilita' e la facilita' di lettura, da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. Le deliberazioni consiliari contenenti l'approvazione di regolamenti o di modifiche di regolamenti sono soggette a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. La prima pubblicazione e' effettuata dopo l'adozione della deliberazione; la seconda dopo l'espletamento della procedura di controllo e le eventuali approvazioni di legge.

Articolo 5 Partecipazione e forme di cooperazione

1. Il comune riconosce alla partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali e di volontariato un ruolo fondamentale. In particolare, considera tale partecipazione come condizione imprescindibile ai fini della piu' ampia valorizzazione della propria comunita'. Si impegna a promuoverla nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza.

2. Il Comune si impegna, altresì, ad utilizzare forme di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, anche allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle strutture comunali.

3. Al fine di meglio esercitare le proprie funzioni, nonché di garantire forme di decentramento, di associazionismo e di cooperazione, il Comune attribuisce valore essenziale alle attività di collaborazione con gli enti pubblici e gli altri organismi locali operanti sul territorio.

4. Il Comune, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ricerca, nel rispetto delle

rispettive sfere di autonomia, la massima collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, in particolare con quelli della Val d'Agri, con la Provincia e con la Regione, e contribuisce così alla crescita politica e socio-economica anche delle più ampie comunità nelle quali è inserito.

Articolo 6 Attività di programmazione

1. Il Comune assume la programmazione come metodo della sua attività: in particolare definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e settoriali, in stretto coordinamento con gli strumenti programmatici elaborati dalla Regione e dalla Provincia.
2. Il Comune assicura alla sua attività di programmazione la partecipazione dei sindacati, nonché delle altre formazioni sociali, economiche e culturali che operano sul territorio.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 7 Attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa a criteri di solidarietà, trasparenza, economicità ed efficienza, nonché di pubblicità e di semplificazione delle procedure, secondo le modalità fissate dalla legge, dallo statuto e da apposito regolamento.
2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, alla determinazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e agevola, con tutti i mezzi più opportuni, l'accesso degli stessi alla relativa documentazione.
3. Il Comune si impegna ad applicare, con apposito regolamento, agli atti di sua competenza, e compatibilmente alla natura degli atti stessi, la regola della motivazione, che comporta la chiara indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono il provvedimento.
4. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da

parte dei cittadini, ai sensi della legge 4.1.1968 n.15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8 Servizi sociali

1. Nel quadro dei principi della solidarietà e della sicurezza sociale, il Comune predispone ed eroga servizi gratuiti o a pagamento.

2. Il Comune promuove, nell'ambito delle proprie competenze, e concorre ad assicurare:

a) i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi;

b) la tutela della salute dei cittadini;

c) un adeguato servizio di sostegno alle attività scolastiche e culturali, che renda effettivo il diritto allo studio e alla cultura nonché l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. Il Comune tutela e valorizza, nell'ambito delle proprie competenze, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Il Comune, consapevole della funzione sociale, educativa ricreativa dell'attività sportiva, ne favorisce la diffusione e la pratica, promuovendo la partecipazione delle associazioni alla programmazione ed alla gestione dei servizi per lo sport.

Articolo 9 Sviluppo economico

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'iniziativa economica e nell'ambito delle sue competenze, determina condizioni che ne facilitano lo svolgimento.

2. In particolare, al fine di assicurare una equilibrata crescita economica e sociale della comunità, e di offrire ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative, il Comune:

a) favorisce, regola e coordina le attività commerciali, sia per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio sia per tutelare il consumatore;

b) promuove, incentiva e partecipa a forme di associazione e cooperazione, in quanto indirizzate allo sviluppo sociale ed economico nonché a realizzare la partecipazione

popolare nel processo produttivo;

c) svolge ogni necessaria azione di sostegno all'agricoltura, anche assicurando ,nei limiti delle sue competenze, condizioni di migliore vivibilita' alla popolazione residente nelle campagne;

d) appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di attivita' artigianali, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, regionale e comunale;

e) promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, e tutela lo sviluppo e l'incremento delle imprese artigiane, individuali e in forma associata;

f) promuove lo sviluppo delle attivita' turistiche favorendo servizi, strutture ed attivita' pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo locale, anche nei connessi aspetti ricreativi e sportivi, nonche' la gestione degli impianti e dei servizi complementari alle attivita' turistiche;

g) attua, con la collaborazione della regione, interventi per la protezione della natura e dell'ambiente, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico.

Articolo 10 Ambiente e territorio

1. Il Comune si impegna a salvaguardare e tutelare l'ambiente in quanto bene non riproducibile e condizione indispensabile per una migliore qualita' della vita, e si impegna altresì a tutelare e salvaguardare il territorio comunale quale bene della comunita', garantendone l'integrita' e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.

2. Il Comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze in materia e mediante l'esercizio dei relativi strumenti normativi e amministrativi, a realizzare uno sviluppo del territorio, che tenga conto delle connotazioni del medesimo, del decoro dell'aspetto urbano, e dell'esigenza di assicurare la difesa del suolo, anche mediante la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento.

3. In particolare, il comune promuove all'interno del territorio comunale un sistema integrato di viabilita', trasporti, circolazioni e parcheggi, in grado di garantire la piu' ampia mobilita' individuale e collettiva, anche in relazione all'esigenza del superamento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune applica gli strumenti di controllo del territorio di cui ha la titolarita', al fine di garantire l'utilita' pubblica e l'uso del suolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

Articolo 11
Informazione

1. Il Comune, al fine di assicurare a tutti i cittadini una puntuale informazione sulla propria attività, si avvale di ogni mezzo e strumento idoneo a rendere pubblici i programmi, le decisioni e gli altri atti da esso adottati.

2. A tal fine, il Comune relaziona con cadenze periodiche sulla sua attività, organizza conferenze ed incontri e stabilisce rapporti con gli organi di informazione.

TITOLO SECONDO : L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Titolo II
Organizzazione del Comune

Capo I
Organi del Comune

Articolo 12
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il consiglio il sindaco.

CAPO SECONDO : IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 13
Ruolo del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nella legge, nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il consiglio impronta l'attivita' complessiva dell'ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali il consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere, nonche' la contestuale indicazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Articolo 14 Elezioni e durata

1. Il consiglio comunale e' eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato, che regola altresì la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le loro prerogative.

2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali la sua competenza e' limitata all'adozione degli atti urgenti ed prorogabili.

3. Le indennita' dei consiglieri sono fissate dalla legge.

Articolo 15 Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono del loro operato.

2. Ciascun consigliere comunale:

a) ha diritto di presentare emendamenti, mozioni ed interrogazioni, nonche' di intervenire nella discussione degli stessi e di ogni altro argomento all'ordine del giorno del consiglio;

b) ha diritto di avere la piu' ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno,

nonche' di ottenere, a questo e ad ogni altro effetto, informazioni e documenti dagli uffici;

c) ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni concernenti interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado.

3. Le modalita', le forme ed i limiti di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, di cui al comma precedente, sono disciplinati dal regolamento.

4. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 16

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio abbia adottato la relativa deliberazione.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25/03/1993, n. 81.

Articolo 17

Cessazione della carica di consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, per scadenza del mandato, per scioglimento anticipato del consiglio, nonche' per morte, decadenza e dimissioni.

2. I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal consiglio comunale, secondo le disposizioni del regolamento interno, oltre che nei casi preindicati, anche in quelli in cui ricorrano impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplate dalla legge.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Articolo 18 Organizzazione interna del consiglio

1. Sono organi interni del consiglio i gruppi, la conferenza dei capi gruppo e le commissioni temporanee o speciali, eventualmente istituite per svolgere specifica attivita' preparatoria e di proposta per l'attivita' deliberativa del consiglio, o per procedere ad indagini conoscitive o inchieste su argomenti di particolare interesse, legati comunque alle attribuzioni del Comune, e sull'attivita' amministrativa del Comune stesso e delle sue aziende.
2. Il sindaco presiede il consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio e' presieduto dal consigliere anziano.
3. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari sono fissati dal regolamento del consiglio.
4. Il medesimo regolamento determina in maniera piu' puntuale le modalita' di funzionamento del consiglio, dei gruppi, della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni, delle quali disciplina anche la composizione, nel rispetto della rappresentanza proporzionale, i poteri nonche' i diritti ed i doveri di intervento ai loro lavori degli altri organi del Comune.
5. Ai lavori delle commissioni consiliari puo' partecipare il Sindaco su richiesta della commissione o quando lo ritenga opportuno.

Articolo 19 Attribuzione del consiglio con riferimento all'indirizzo politico-amministrativo dell'ente

1. Il consiglio comunale, in quanto diretto rappresentante della comunita' locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune ed esercita le conseguenti funzioni di controllo.
2. Il consiglio, nell'ambito della sua funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente:
 - a) formula i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
 - b) approva i progetti ed i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e prioritari, ed i relativi piani finanziari;
 - c) approva il bilancio annuale pluriennale e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo;

d) approva i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero ed i relativi strumenti esecutivi, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

e) stabilisce gli indirizzi generali da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e su conforme parere dell'apposita commissione tecnica, l'indizione dei referendum consultivi.

Articolo 20 Attribuzioni di controllo del consiglio

1. Il consiglio, nell'ambito delle sue funzioni di controllo:

a) collabora con il revisore del conto per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;

b) delibera sulla relazione annuale presentata dalla giunta in ordine all'attività gestionale;

c) delibera sulle relazioni presentate dalla giunta o dal sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardanti l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al comune;

d) detta i criteri generali per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.

2. Il consiglio, come plenum o per il tramite delle commissioni da esso costituite, esercita ogni altra forma di controllo sull'amministrazione comunale.

Articolo 21 Attribuzioni organizzative del consiglio

1. Il consiglio, nell'ambito dei suoi compiti organizzativi:

a) delibera gli statuti dell'ente e delle aziende speciali nonché la loro revisione e approva i regolamenti comunali;

b) stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- c) approva le piante organiche e le relative variazioni;
- d) approva le convenzioni con gli altri comuni, quelle tra il comune e la provincia che comportino gestione coordinata di funzioni e di servizi, ovvero che richiedano forme di consultazione delle comunita' interessate; approva la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) delibera l'istituzione, i compiti e le norme concernenti il funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- f) delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
- g) delibera la partecipazione del comune a societa' di capitali;
- h) delibera l'affidamento di altre attivita' o servizi mediante convenzione;
- i) delibera la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l) istituisce e disciplina, con disposizioni di carattere generale, l'ordinamento dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni;
- m) delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- n) delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, nonche' le relative permutate, gli appalti e le concessioni, che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale deliberati dal consiglio o che non ne costituiscano esecuzione, ovvero che non rientrino, nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e dei dirigenti;
- o) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- p) valuta la sussistenza dei requisiti di eleggibilita', di compatibilita' e di decadenza dei consiglieri comunali secondo le vigenti disposizioni di legge;
- q) delibera, con la maggioranza prevista dal terzo comma del precedente art.2, lo spostamento della sede del comune;
- r) delibera i criteri e le modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e nell'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone e ad enti pubblici e privati;

2. Le nomine e le designazioni di competenza del consiglio ai sensi e per gli effetti della

lettera o) del precedente comma devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione entro i termini suddetti vi provvede il comitato regionale di controllo, adottando i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/90.

Articolo 22

Prima adunanza del consiglio

(modificato con Delibera di Consiglio n.22 del 19.09.2006)

(Prima seduta del consiglio).

- 1- Il sindaco , entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti , convoca la prima seduta del Consiglio. L'adunanza ,da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.
- 2- Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento,provvede a deliberare su:
 - a) Convalida degli eletti verificando le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri Comunali. La iscrizione all'ordine del giorno della verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
 - b) Prestazione del giuramento del Sindaco di osservanza leale della Costituzione Italiana.
 - c) Comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta.

ART.22 Bis

LINEE PROGRAMMATICHE

Entro il termine di 60 giorni , decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento , sono presentate , da parte del Sindaco al C.C. , sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico –amministrativo.

Parte sostituita :

(1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale provvede anzitutto alla convalida degli eletti. Successivamente, sempre nella medesima seduta, dopo aver preso atto della nomina della giunta, da parte del Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo).

Articolo 23
Sessioni del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei mesi di gennaio, giugno ed ottobre.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.32, secondo comma, lettera b) della legge 8.6.1990 n.142.

Articolo 24
Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio è convocato dal sindaco d'ufficio o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. Il sindaco stabilisce l'ordine del giorno e la data della seduta.
2. In caso di richiesta da parte dei consiglieri, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta stessa, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque o tre giorni prima di quello stabilito per la convocazione, a seconda che la seduta si svolga in sessioni ordinarie o straordinarie. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

Articolo 25
Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale, al sindaco nei casi previsti dalla legge, a ciascun consigliere, nonché ad un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali, le nomine presso enti, aziende, istituzioni, od organi o uffici del Comune che siano attribuiti alla competenza del consiglio, salvo quelli di competenza delle minoranze, sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese in esse eventualmente previste.
4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo.

Articolo 26
Adunanze e deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
2. Se i consiglieri intervenuti non raggiungono il quorum previsto dal precedente comma, il consiglio deve essere nuovamente convocato. Nella seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, le deliberazioni sono validamente assunte purché intervengano almeno quattro consiglieri e a loro favore abbia votato la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca lo scrutinio segreto. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto nella legge e nello statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni, nonché i diritti di informazione e di intervento dei consiglieri nelle discussioni. Al fine di garantire la tempestività delle decisioni, il regolamento può stabilire i tempi delle discussioni.
6. Il segretario comunale partecipa di diritto alle riunioni del consiglio comunale,

svolgendovi le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento. Il segretario comunale cura altresì la verbalizzazione delle sedute.

CAPO TERZO : LA GIUNTA COMUNALE

Capo III La giunta comunale

Articolo 27 Ruolo della giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed in quanto tale adotta, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, tutti i provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente.
2. La giunta comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale, al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

Articolo 28 Composizione

(ART.28 COMMA 1 MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N.38 DEL 29.09.99 : AP
POSTO DELLA PAROLA " QUATTRO " SI SOSTITUISCE LA PAROLA " SEI ".)
**(CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 19.09.2006 E' STATO ABROGATO IL
COMMA 3 DELL'ART. 28)**

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e degli assessori.

Comma abrogato :

(3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può nel mandato successivo ulteriormente essere nominato assessore.)

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Articolo 29
Elezione del sindaco e della giunta
SOPPRESSO CON DELIBERA DEL C.C. N. 14 IN DATA 22/04/1994

1. Il Sindaco e la giunta sono eletti dal consiglio nel suo seno entro i termini e con le modalita' stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco e di assessore, depositato presso la segreteria del Comune almeno 5 giorni prima dall'adunanza del consiglio.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. A tal fine sono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, a distanza di otto giorni l'una dall'altra, entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
4. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza assoluta, si rinnova l'intero procedimento, cosi' come descritto nei commi precedenti, purché non sia decorso il termine di sessanta giorni di cui agli artt. 34, comma secondo, e 39, comma primo, lett. b) della legge 8.6.1990 n.142.
5. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

Articolo 30
Attribuzioni della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;

- b) approva i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi nonché tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti alla competenza del consiglio comunale, del sindaco o del segretario;
- c) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) apporta variazioni alle tariffe, oggetto di disciplina generale da parte del consiglio, qualora esse siano rese necessarie dall'esigenza di garantire l'equilibrio costi-ricavi;
- f) adotta i provvedimenti di assunzione, cessazione e, su proposta della commissione di disciplina, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, ed approva transazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) esercita le funzioni delegate o attribuite dallo Stato e dalla regione, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo del comune;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
- o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.

4. la giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine ai conflitti di competenze funzionali eventualmente insorti tra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, sentito il segretario comunale, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'amministrazione;
- c) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio.

Articolo 31 Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. A ciascun assessore possono essere assegnate, con delega del sindaco, responsabilita' organicamente ordinate per materie.
3. Il Sindaco puo' conferire ad un assessore, che assume l'incarico di vice sindaco, delega generale di tutte le sue funzioni, al fine di assicurare la sostituzione del sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.
4. In mancanza del Sindaco o del vice sindaco svolge le relative funzioni l'assessore anziano.(SOPPRESSO CON DELIBERA DEL C.C. N.14 DEL 22/04/1994).
5. E' assessore anziano colui che nel documento programmatico e' inserito dopo il Sindaco nella lista dei candidati alla carica di assessore.
6. La giunta comunale risponde del proprio operato al consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle deleghe attribuite dal Sindaco.
7. Le procedure per il funzionamento della giunta sono stabilite, nel rispetto delle norme regolamentari, dalla giunta stessa.

Articolo 32 Adunanze e deliberazioni

1. La giunta comunale e' convocata e presieduta dal sindaco che fissa l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalita' di convocazione della giunta sono stabilite dalla stessa giunta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. Alle sedute della giunta puo' essere invitato il revisore del conto.
5. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione e vi svolge le funzioni attribuitegli delle leggi e dai regolamenti.

6. Le delibere di giunta sono affisse all'albo pretorio e contestualmente sono effettuate, a cura del segretario comunale, le comunicazioni previste dalla legge.

Articolo 33 Durata in carica

1. La giunta ed il sindaco rimangono in carica sino all'elezione della nuova giunta e del nuovo sindaco.

2. Giunta e sindaco dimissionari o in regime di proroga limitano la loro attività all'adozione degli atti urgenti o di ordinaria amministrazione.

Articolo 34 Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. I consiglieri che abbiano sottoscritto una mozione di sfiducia in seguito respinta dalla maggioranza del consiglio, non ne possono sottoscrivere un'altra se non dopo che sia decorso il termine di due mesi dalla reiezione della precedente.

4. La discussione della mozione ha prevalenza sulle eventuali dimissioni presentate dal sindaco o dalla metà' degli assessori successivamente alla data di presentazione della mozione.

5. Se il sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma secondo di questo articolo, vi provvede il consigliere anziano.

6. La seduta nella quale si discute una mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano, ovvero dal consigliere che segue per età, quando il consigliere anziano sia membro di giunta.

Articolo 35 Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o i impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.
5. Le dimissioni sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune ed acquisite al protocollo comunale. Dalla data di presentazione decorre il termine di venti giorni di cui all'art. 37, comma terzo, della legge 8.6.1990 n.142.
6. Per le dimissioni presentate nel corso di una seduta della giunta comunale o del consiglio, regolarmente verbalizzate, il termine di cui al comma precedente, decorre dal giorno della seduta stessa.
7. E' fatta salva la possibilita' di revoca delle dimissioni prima della scadenza del termine di venti giorni e fino alla data di comunicazione delle stesse.
8. Entro dieci giorni dalla data in cui le dimissioni sono state formalizzate, il consigliere anziano convoca il consiglio comunale per la comunicazione delle stesse.
9. La decadenza dalla qualita' di sindaco e di assessore consegue al verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplate dalla legge ed e' promossa e pronunciata nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.
10. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
11. La decadenza e' promossa e pronunciata nei modi previsti dal regolamento.

CAPO QUARTO : IL SINDACO

Articolo 36

Il Sindaco

Attribuzioni del Sindaco in quanto organo del Comune

01. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

1. Il Sindaco, in quanto capo dell'amministrazione locale, ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive del Comune. In tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Spetta, in particolare, al Sindaco:

a) convocare e presiedere il consiglio comunale, nonché fissare l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;

b) convocare e presiedere la giunta comunale, nonché di fissare, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;

c) rappresentare l'ente, anche in giudizio;

d) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

e) coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;

f) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione di atti;

g) sospendere l'adozione e l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

h) impartire direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

i) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

l) provvedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90.

m) convocare i comizi per i referendum consultivi;

n) adottare le ordinanze ordinarie;

o) rilasciare le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

p) emettere i provvedimenti previsti dalla legge in materia di occupazione di urgenza e di espropri;

q) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

r) adottare i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale, nonché, nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90 nonché dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

s) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali e coordinare, nell'ambito della disciplina fissata dalla legge regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;

t) stipulare, in rappresentanza dell'ente, i contratti;

u) compiere gli atti conservativi dei diritti del comune;

v) promuovere, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

Articolo 37
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, ed esercita altresì le funzioni relative ai detti servizi;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, procedendo ad informare il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta altresì, con atto motivato e nel rispetto delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione di tali provvedimenti può richiedere al Prefetto, ove necessario, l'assistenza della forza pubblica.

Articolo 38
Giuramento e distintivo

1. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la seguente formula:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".

2. Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 39 Vice-sindaco

1. Il sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vice-sindaco, a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento del vice-sindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di presentazione nel documento programmatico.
3. In sede di prima applicazione il consiglio comunale nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce l'ordine con cui gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, in caso di contemporanea assenza del sindaco e del vice-sindaco.

Articolo 40 Deleghe del Sindaco agli assessori

1. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe ad assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alle sue competenze.
2. Agli assessori possono essere delegate funzioni di direzione e di indirizzo; puo' altresì essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, corrispondenti a strutture operative del comune.
4. Il sindaco puo' sospendere l'esecuzione di atti specifici adottati dai singoli assessori nell'ambito delle deleghe conferite, per sottoporli all'esame della giunta.

Articolo 41 Deleghe del sindaco al segretario comunale e ai dirigenti

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, puo' delegare la firma di categorie di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, al segretario comunale, ai dirigenti ed, in mancanza, ai responsabili dei servizi.
2. Delle deleghe conferite ai sensi del presente articolo deve essere data comunicazione al consiglio nelle forme previste dal regolamento.

CAPO QUINTO : ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

CAPO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Articolo 42 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Articolo 43 Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ha la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi del Comune. Fermo restando quanto disposto nel comma successivo, al segretario compete l'adozione degli atti di mera gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli altri organi dell'ente.
2. Il segretario, tra l'altro:

- a) e' responsabile dell'istruttoria e delle procedure attuative delle deliberazioni;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti di competenza degli altri organi dell'ente;
- c) esprime il parere di legittimita' su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta comunale;
- d) partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne redige i verbali;
- e) roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, gli atti ed i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere;
- f) provvede alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati dalla lettera precedente e tiene lo speciale repertorio;
- g) propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dei vari servizi;
- h) emana, sentito il Sindaco, istruzioni e direttive ed ordini di servizio;
- i) esprime pareri in ordine ai problemi di natura giuridico-amministrativa;
- l) emana gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Sindaco;
- m) presiede le commissioni di gara e di concorso;
- n) e' responsabile delle procedure di appalto e di concorso.

Articolo 44 Funzioni del vice-segretario comunale

1. Ad un dipendente dell'area amministrativa in posizione apicale, con compenso da precisarsi nel regolamento, in aggiunta alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, possono essere attribuite dalla giunta comunale le funzioni "vicarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Articolo 45 Struttura burocratica

1. La struttura burocratica, della quale il Comune si avvale per conseguire gli obiettivi prefissati nell'ambito dei propri fini istituzionali, si articola in uffici organizzati in aree omogenee, da individuarsi nel regolamento e con riferimento a quanto previsto nella disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, a ciascuna delle quali e'

preposto un responsabile di area.

2. Il regolamento preciserà uffici, compiti e responsabilità attribuite a ciascuna area, nonché i criteri per il conferimento degli incarichi, anche a tempo determinato, di responsabile di area ai dipendenti di ruolo che già ricoprono uffici afferenti, alle aree individuate, nel rispetto delle qualifiche possedute e dei livelli di professionalità acquisiti.

3. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 46

Principi relativi alla organizzazione degli uffici

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 47

Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalita' di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalita' organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

4. Il personale dipendente in possesso di titolo di studio che lo renda idoneo all'esercizio di attivita' professionale puo' iscriversi al relativo albo a condizioni che la normativa relativa all'ordinamento professionale lo consenta.

5. Al suddetto personale, che abbia ottenuto la iscrizione all'albo, puo' essere concessa di volta in volta l'autorizzazione all'espletamento di determinati incarichi di libera attivita' professionale, nei limiti e con le modalita' prescritte nel regolamento.

Articolo 48 Collaborazioni esterne

1. La giunta comunale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, puo' conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari incarichi, indagini o studi, privilegiando le forze lavoro ed intellettuali presenti sul territorio

TITOLO TERZO : LA PARTECIPAZIONE

Capo I Gli Istituti

Articolo 49 Istituti di partecipazione

1. Il Comune valorizza, a titolo di istituti di partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;

f) il diritto di accesso alle informazioni e alle strutture e servizi.

Capo II La partecipazione popolare

Articolo 50 L'iniziativa popolare

1. Il Comune garantisce il principio della trasparenza dell'azione amministrativa e ricerca il massimo consenso dei cittadini sulle sue scelte.
2. A tal fine tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali, e le altre formazioni sociali che operano nei settori dei servizi sociali, dello sviluppo economico e territoriale, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, possono presentare istanze, petizioni, proposte atte a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità.
3. Istanze, petizioni e proposte sono sottoposte all'esame dell'organo competente entro due mesi dal loro deposito, previo parere di una commissione consiliare incaricata della loro valutazione. Quest'ultima ha facoltà di ascoltare una delegazione dei presentatori.
4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da almeno cento elettori.
5. Ai presentatori vanno comunicate, a cura del segretario comunale ed entro e non oltre dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, le motivazioni dell'eventuale rifiuto di accoglimento dell'istanza, della proposta o della petizione.

Articolo 51 Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, quali strumenti di formazione dei cittadini, e promuove la costituzione di organismi di partecipazione per consentire agli stessi cittadini di intervenire nello svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente.
2. Le attività di valorizzazione e promozione di cui al comma precedente possono consistere anche in concessioni di contributi finalizzati alla realizzazione di particolari attività e programmi, in concessioni in uso di beni comunali, nella messa a disposizione di strutture e personale per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, nell'affidamento, previa assegnazione dei fondi, di compiti e servizi di pubblico interesse. Il regolamento disciplina modalità e contenuti delle relative convenzioni nonché i requisiti che le libere associazioni debbono possedere per poter beneficiare

degli interventi previsti dal presente articolo.

3. Il Comune promuove la formazione e sorregge, comitati di quartiere e o di frazioni, costituiti per l'esercizio di attivita' indicate dal regolamento. Il regolamento disciplina le modalita' costitutive ed operative di tali comitati.

4. Il Comune, in sede di istruttoria di procedimenti relativi all'adozione di atti influenti su interessi di specifiche categorie di cittadini, puo' procedere alla consultazione degli stessi, o direttamente mediante questionari e altre forme di interpellato, ovvero indirettamente, tramite i rappresentanti di tali categorie.

5. Il comune puo' altresì convocare assemblee di cittadini, lavoratori, e studenti e di ogni altra categoria sociale o settore della comunita' locale, allo scopo di dibattere problemi di carattere sia settoriale che generale riguardanti i programmi ed i piani comunali.

6. Il Comune puo', inoltre, istituire, in considerazione della specificita' e della complessita' dei problemi relativi ad alcuni settori della comunita', consulte degli anziani, delle donne, dei giovani e degli emigrati, con funzioni consultive e di proposta sui temi di rispettivo interesse.

Costituzione, composizione e funzionamento delle consulte verranno disciplinate dal regolamento.

Articolo 52

Il referendum consultivo

1. Il consiglio comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, delibera, su conforme proposta dell'apposita commissione tecnica e entro trenta giorni dalla proposta stessa, l'indizione di referendum consultivo proposto dai cittadini su questioni interessanti l'intera comunita' locale ed in materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e su conforme parere della medesima commissione tecnica, delibera, nella materie di cui al comma precedente, l'indizione di referendum consultivo, su motivata proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati o della giunta.

3. L'indizione del referendum consultivo su proposta dei cittadini e' presa in considerazione quando lo richiedano almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum non puo' avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum va depositata presso l'ufficio del segretario comunale e va

rimessa nei dieci giorni successivi, per il parere di ammissibilita', ad una commissione tecnica, costituita secondo le modalita' stabilite dal regolamento e composta da esperti estranei all'amministrazione comunale. Alla predetta commissione spetta, oltre la valutazione di ammissibilita', anche il riscontro sulla formulazione del quesito referendario e la verifica della regolarita' della presentazione delle firme, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta soggetta a referendum e' accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

6. Se l'esito e' stato favorevole, il sindaco e' tenuto a proporre al consiglio competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati uno schema di provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

8. Un apposito regolamento determina, oltre al procedimento di formazione della commissione di cui ai commi precedenti, anche le modalita' di attuazione del referendum, e, in particolare, il procedimento per la verifica della regolarita' e della ammissibilita' della relativa richiesta, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la composizione dei seggi, la pubblicita' o la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalita' e le garanzie per la regolarita' dello scrutinio.

Articolo 53 Limiti al referendum consultivo

1. Il referendum consultivo non e' ammesso:

- a) in materia di bilanci, finanze, tributi, tariffe e contabilita';
- b) per gli atti meramente esecutivi di precedenti atti deliberativi o di norme legislative e regolamentari;
- c) per i provvedimenti riguardanti il personale del comune e delle aziende comunali;
- d) su materie che siano gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

2. Ulteriori limitazioni potranno essere previste nel regolamento.

3. Un referendum non puo' essere indetto prima che sia decorso almeno un anno dalla

indizione di altro precedente referendum. Più referendum possono essere accorpati in un'unica procedura di consultazione dei cittadini.

Articolo 54

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il comune e le aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, provvedono a comunicare l'avvio dello stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che sono chiamati per obbligo di legge ad intervenire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'organo procedente ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Un apposito regolamento provvede a disciplinare la comunicazione e le altre procedure che garantiscono la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al procedimento amministrativo.

Articolo 55

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere, innanzi le giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Articolo 56

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza e lo svolgimento corretto ed imparziale dell'attività amministrativa, riconosce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi in suo possesso, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento.
2. Il diritto di accesso ai documenti si attua concretamente mediante la presa visione e l'eventuale rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di segreteria. Sono fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
3. Il diritto di accesso di cui ai precedenti commi è escluso per i documenti considerati riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che, d'ufficio o su richiesta dei legali rappresentanti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, ne vieta l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
4. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
5. Ai fini di quanto disposto negli articoli precedenti, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie dei contenuti di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
6. Il regolamento individua le categorie di documenti, formati dal comune o comunque rientranti nella propria disponibilità, che sono sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Articolo 57

Diritto di accesso alle informazioni, alle strutture e ai servizi comunali

1. Con apposito regolamento il comune assicura ai cittadini il diritto all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e disciplina l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
2. Sempre con regolamento il comune assicura alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni comunque interessate il diritto di accedere alle strutture e servizi comunali, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
3. A maggior garanzia di quanto esposto nel comma precedente, il comune istituisce nella sede comunale un apposito sportello di informazioni allo scopo di dare, a chi ne è

interessato, notizie sullo stato degli atti e delle procedure amministrative.

TITOLO QUARTO : I SERVIZI PUBBLICI

Titolo IV I servizi pubblici

Articolo 58 Forme di gestione

1. Il Comune puo' assumere le responsabilita' di impianto e di erogazione di servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni ovvero la gestione di attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.

2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi di cui al comma precedente utilizzando le strutture e le forme in grado di assicurare i piu' alti livelli di efficienza e di efficacia degli stessi. In particolare, provvede alla gestione di detti servizi:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche nonche' motivi di opportunita' sociale;

c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, provvede a disciplinare l'istituzione, la partecipazione del Comune, le modalita' di gestione, le finalita', gli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni. Provvede altresì all'emanazione dei relativi atti costitutivi, degli statuti e dei regolamenti, nonche' a conferire il capitale di dotazione.

4. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono corredate da una relazione del revisore del conto che illustri gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Articolo 59 Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione degli atti fondamentali dei detti enti.

2. A tal fine spetta al consiglio comunale:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e delle relative variazioni, l'approvazione dei piani di gestione nonché dei programmi che prevedano nuovi investimenti e revisioni tariffarie, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, l'approvazione dei conti consuntivi;

b) la nomina e la revoca degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie, nonché l'esercizio degli altri poteri di cui al comma precedente in quanto ad esso conferiti dai singoli statuti delle società'.

3. Nella nomina degli amministratori di cui al precedente comma è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge la rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Articolo 60 Nomina e revoca degli amministratori

1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al precedente articolo sono eletti dal consiglio comunale, al di fuori dei propri componenti, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che siano dotati di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti.

2. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale puo' avvenire, su proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune nel secondo caso. La proposta di revoca deve essere giustificata da gravi violazioni dei doveri d'ufficio, ovvero da ragioni che abbiano influito negativamente sull'espletamento del mandato o sul buon funzionamento dell'intero collegio. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia dell'intero organo esecutivo deve contenere la proposta di nuovi amministratori. La sua approvazione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto. Nella stessa seduta in cui procede alla revoca di singoli amministratori, il consiglio comunale provvede, su proposta del sindaco alla sostituzione degli amministratori revocati.

5. Per la nomina, designazione e revoca si applicano, per quanto qui non previsto, gli artt.li 32, comma secondo, lettera a) e 36, comma quinto, della legge n.142/1990.

TITOLO QUINTO : A S S I S T E N Z A S O C I A L E

Titolo V Assistenza sociale

Articolo 61 Programmi di assistenza

1. Per meglio coordinare le attivita' relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di cui agli artt.li 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1967, n.616, la giunta comunale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, predispone annualmente un programma quadro delle attivita' di assistenza, privilegiando gli interventi di assistenza economica e domiciliare a favore delle persone che ne hanno diritto. Nel medesimo programma, la giunta provvede a riguardo delle manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti, dei giovani e degli anziani.

2. Nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, e dopo di aver sentito gli enti e le associazioni interessate, la giunta provvede a disciplinare, con programmi quadro di durata annuale gli interventi comportanti erogazione di provvidenze in denaro o di servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private, miranti a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli, l'ulteriore prosecuzione degli studi.

TITOLO SESTO : FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Titolo VI Forme associative e di cooperazione

Articolo 62 Gli strumenti

1. Il Comune provvede alla gestione di funzioni e servizi che non possono essere convenientemente svolti su base comunale, ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o di interventi e programmi coinvolgenti competenze di altri Comuni e della provincia, mediante:

- a) convenzioni;
- b) consorzi;
- c) accordi di programma.

Articolo 63 Le convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 64 I consorzi

1. Il Comune puo' partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o piu' servizi.

2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione disciplina, tra l'altro, l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 65 Gli accordi di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti territoriali, il sindaco, in forza della competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti interessati e per determinarne i tempi, le modalita', nonche' i costi, le fonti di finanziamento e gli oneri derivanti da ogni altro connesso adempimento.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo e' approvato con atto formale del consiglio comunale.

TITOLO SETTIMO : FINANZA E CONTABILITA'

Titolo VII Finanza e contabilita'

Articolo 66 Demanio e patrimonio

1. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Articolo 67
Tributi comunali

1. Nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica e in applicazione della posizione costituzionale di soggetto di autonomia locale ad esso garantita, il Comune rivendica certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. Il Comune esercita potestà impositiva autonoma, nei limiti previsti dalla legge, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Articolo 68
Entrate del comune

1. Le entrate del comune sono costituite da:

- a) entrate proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate;
- i) eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Il comune destina i trasferimenti erariali al finanziamento dei servizi locali indispensabili; provvede, con le entrate fiscali, al finanziamento dei servizi pubblici necessari per lo sviluppo della propria comunità, nonché all'integrazione della contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Con le opportune differenziazioni e per quanto possibile, il comune adegua le tariffe dei servizi erogati al costo degli stessi.

Articolo 69 Bilancio e programmazione

1. Il consiglio comunale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, e comunque nei termini previsti dalla legge, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio, redatto in termini di competenza e di cassa, osserva i principi dell'universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.
2. La giunta predispone, almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio, lo schema di bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'esame del consiglio stesso. Il bilancio, da depositarsi entro il predetto termine presso l'ufficio del segretario comunale, e' corredato da una relazione previsionale e programmatica e da uno schema di bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Basilicata.
3. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I bilanci degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune vengono trasmessi alla Giunta comunale, e discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del Comune, e ad esso allegati.
5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo, in conformita' alle norme previste nello statuto consortile.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. In mancanza di tale attestazione l'atto e' nullo di diritto.
7. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilita' generale.

Articolo 70 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. La giunta predispone, almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente. Entro il predetto termine il conto va depositato presso la segreteria del comune.
3. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendimento comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Al conto consuntivo e' allegata altresì la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. I conti consuntivi degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del comune e ad esso allegati.

Articolo 71 Revisore del conto

1. Il consiglio comunale elegge il revisore del conto che, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme di cui alla legge 8.6.90 n.142, deve possedere altresì quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Il revisore dura in carica tre anni, con inizio della data di insediamento, da stabilirsi nell'atto di nomina.

4. Il revisore e' rieleggibile per una sola volta. L'incarico puo' essere revocato solo per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, ovvero quando ricorrano motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

5. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e collabora, con il consiglio nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo e puo' essere invitato alle riunioni di giunta.

6. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. A tale scopo redige apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore puo' in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza, segnalando immediatamente al consiglio comunale eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente.

8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità'.

Articolo 72 Controllo economico interno

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. I dati derivanti dal controllo effettuato nei termini e secondo le modalita' di cui al precedente comma sono trasmessi all'assessore competente al ramo che ne riferisce al sindaco per i susseguenti provvedimenti.
3. la giunta comunale, sulla base della documentazione formata a norma delle procedure di cui ai commi precedenti e alla relazione del sindaco, redige trimestralmente un prospetto relativo alla situazione aggiornata di tesoreria, dei conti e del bilancio. Nel prospetto, da trasmettere al consiglio comunale, sono segnalate eventuali anomalie concernenti i conti e la gestione e sono proposti gli opportuni rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale, nei modi e nei termini previsti dell'art.1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n.318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n.488, adotta apposita deliberazione con la quale dispone le misure necessarie a ripristinare il pareggio di bilancio.

Articolo 73 Rinvio al regolamento di contabilita'

1. Il regolamento di contabilita' disciplina ulteriori eventuali forme di verifica della gestione economico-finanziaria, al fine di consentire al consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obbiettivi fissati.
2. Il regolamento di contabilita' detta altresì norme in ordine alle scritture obbligatorie che devono essere tenute, alla indennita' da corrispondere al revisore del conto, e a quanto altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno.

Articolo 74 Contratti

1. Il Comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, in quanto recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono

stabilite nell'apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

3. La stipulazione dei contratti deve comunque essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalita' di scelta del contraente, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonche' le ragioni che ne sono alla base.

TITOLO OTTAVO : D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

Titolo VIII Funzione normativa del Comune

Articolo 75 Revisione e abrogazione di norme statutarie

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale . Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attivita' amministrativa del Comune.

2. La revisione dello statuto e' deliberata dal consiglio comunale su proposta della giunta, di almeno la meta' dei consiglieri assegnati o di cinquecento cittadini elettori, con le stesse modalita' previste dalla legge per la sua approvazione.

3. La proposta di abrogazione di norme statutarie segue la stessa procedura della proposta di revisione.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non puo' essere ripresentata se non sia trascorso un anno dalla sua reiezione.

5. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposte a forme di pubblicita', in aggiunta a quelle obbligatorie per legge, che ne consentano la effettiva conoscenza da parte dei cittadini.

Articolo 76 I Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, nonche' in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 77
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere effettuati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n.142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di nuove normative emanate dallo Stato o dalla Regione.

TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 78
Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale delibera, su proposta della giunta da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto , i regolamenti previsti dallo Statuto stesso e per l'adozione dei quali non sia previsto dalla legge un termine diverso.
2. Entro lo stesso termine la Giunta Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di adeguarle, modificarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.
4. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, limitatamente alle materie ed alle discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

Articolo 79
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

3. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.